



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**Ordinanza Sindacale n. 13 del 03/06/2024**

Repertorio Generale n. 856 del 03/06/2024

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 AL FINE DI ASSICURARE IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI E DEI TURISTI NELL'AREA DEL CENTRO STORICO - DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI CANTIERE DAL PRIMO MAGGIO AL VENTI OTTOBRE DI OGNI ANNO. INTEGRAZIONE..**



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **Ordinanza Sindacale n. 13 del 03/06/2024**

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 AL FINE DI ASSICURARE IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI E DEI TURISTI NELL'AREA DEL CENTRO STORICO - DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI CANTIERE DAL PRIMO MAGGIO AL VENTI OTTOBRE DI OGNI ANNO. INTEGRAZIONE.**

#### **IL SINDACO**

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 21.05.2024 di cui in oggetto, qui da intendere integralmente riportata;

CONSIDERATO CHE, al fine tutelare il principio di equità e parità di trattamento di tutti i cittadini, si rende necessario integrare la propria ordinanza, aggiungendo al quinto capoverso nel dispositivo della stessa, dopo 2024, il seguente periodo: "Possono altresì essere autorizzate le richieste di occupazione di suolo pubblico formalizzate in data successiva all'emissione dell'Ordinanza n.11 del 21/05/2024, purché contemplino una durata dell'occupazione la cui conclusione sia prevista entro l'8 giugno 2024";

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 50 comma 5;

VISTO l'art. 7 bis comma 1 bis TUEL;

VISTO l'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

#### **ORDINA**

1) Modificare ed integrare la propria ordinanza, aggiungendo al quinto capoverso nel dispositivo della stessa, dopo 2024, il seguente periodo: "Possono altresì essere autorizzate le richieste di occupazione di suolo pubblico formalizzate in data successiva all'emissione dell'Ordinanza n.11 del 21/05/2024, purché contemplino una durata dell'occupazione la cui conclusione sia prevista entro l'8 giugno 2024".

Il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, dovranno effettuare controlli, senza preavviso, su tutta l'area definita al fine di verificare il rispetto della presente Ordinanza.

## **AVVERTE CHE**

L'inosservanza del periodo di sospensione comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 a carico del trasgressore, oltre alla sospensione delle attività in essere con contestuale obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

La presente Ordinanza avrà effetto immediato e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'ente e sugli Avvisi del sito ufficiale del Comune.

I messi comunali hanno l'obbligo di notificare il presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, ai Capi Area degli Uffici Comunali, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al Comando Compagnia dei Carabinieri ed al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di stanza a Taormina.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania o in alternativa ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla prescritta pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente.

**Sottoscritta dal Sindaco**

- **(DE LUCA CATENO)**  
**con firma digitale**